

Ordinanza n. 1334 del 21 gennaio 2013 (ud 11 dicembre 2012) - della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. CICALA Mario - Est. CARACCIOLO Giuseppe.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA	Mario	-	Presidente	-
Dott. BOGNANNI	Salvatore	-	Consigliere	-
Dott. IACOBELLIS	Marcello	-	Consigliere	-
Dott. DI BLASI	Antonino	-	Consigliere	-
Dott. CARACCIOLO	Giuseppe	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8168-2011 proposto da:

COMUNE DI TERNI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO ALESSANDRO (Avvocato Capo dell'Ente), giusta provvedimento sindacale n. 63 del 23.2.2011 e giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

M.G.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 5/5/2010 della Commissione Tributaria Regionale di PERUGIA del 21.10.09, depositata il 18/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO. E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO APICE. La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell'[art. 380 bis](#) cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.

Osserva:

La CTR di Perugia ha respinto l'appello dell'Agenzia - appello proposto contro la sentenza n. 133/04/2007 della CTP di Terni che aveva (par di capire, parzialmente) accolto il ricorso M. G. - ed ha così annullato (in parte qua) l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione comunale di Terni aveva non solo accertato l'imposta dovuta per TARSU relativa l'anno 2004 ma anche irrogato sanzioni per omessa denuncia di utilizzo dei locali

siti in (OMISSIS) nelle anzidette annualità. La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che il contribuente - avendo riconosciuto valida la contestazione (e relativa irrogazione di sanzione) afferente al 2003 - aveva regolarizzato la propria esposizione debitoria per il predetto anno e contemporaneamente consentito all'Amministrazione di venire a conoscenza dell'esistenza del rapporto tributario anche per gli anni successivi. Non sussistendo perciò obbligo di ulteriore denuncia per gli anni successivi al primo, mancava il presupposto per l'irrogazione della sanzione per l'omessa presentazione. L'Amministrazione comunale ha interposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso - ai sensi dell'[art. 380 bis](#) c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'[art. 376](#) c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'[art. 375](#) c.p.c.. Con il motivo di impugnazione (incentrato sulla violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, [artt. 64, 70 e 76](#)) l'Amministrazione ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia ommesso di considerare che - consistendo il dovere di pagamento della TARSU in un obbligo fiscale autonomo e distinto per ciascun periodo di imposta - l'obbligo di denuncia va anche osservato con riguardo a ciascun autonomo periodo impositivo, sicchè - in caso di omissione - la sanzione deve essere applicata per ogni singola annualità in cui la violazione si è rinnovata, senza che possa considerarsi sostitutivo della denuncia omessa l'accertamento operato per il primo degli anni di omissione.

Il motivo appare fondato e da accogliersi.

Infatti, in numerose occasioni (da ultimo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 107% del 05/05/2010) questa Corte si è già pronunciato sulla questione di applicazione dell'[art. 70](#) del menzionato D.Lgs., sempre evidenziando che: "In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; posto, però, che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denuncia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'[art. 76](#) del citato decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo. D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa".

Alla luce di questi principi, non resta che concludere che la sentenza di appello, merita senz'altro la cassazione, sicchè poi la Corte potrà provvedere anche nel merito della controversia (rigettando integralmente

l'impugnazione del provvedimento impositivo) non sussistendo ulteriori elementi di fatto da acclarare.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 10 luglio 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria di contenuto adesivo alla relazione;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 750,00 oltre accessori di legge ed oltre Euro 100,00 per esborsi e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2013